

# Aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale

Art. 19, comma 2, del D.L. 25/5/2021, n.73

**“Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale [per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio] di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio”.**

## Relazione illustrativa al cd. «Decreto sostegni-*bis*»

In particolare il comma 2 stabilisce che, per il 2021, il rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15 per cento. Tale aliquota è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%. Si prevede anche che, sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevino a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in deroga al criterio del *pro rata temporis*.

# Fruizione tramite il riconoscimento di un credito d'imposta

**Art. 19, comma 3, del D.L. 25/5/2021, n.73**

*“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 [IRPEF] e 77 [IRES] del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 [...]”.*

# Utilizzo del credito d'imposta

Art. 19, comma 3, del D.L. 25/5/2021, n.73

“[...] **Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate** da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, **dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio**”.

# Ipotesi di restituzione del credito d'imposta

Art. 19, comma 4, del D.L. 25/5/2021, n.73

“*Nel caso di applicazione del comma 3 [fruizione attraverso il riconoscimento del credito d'imposta], qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo [...]*”.

# Ipotesi di restituzione del credito d'imposta

Art. 19, comma 4, del D.L. 25/5/2021, n.73

“[...] Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio”.

## Relazione illustrativa al cd. «Decreto sostegni-*bis*»

Nei commi 4 e 5 sono stabiliti dei meccanismi di *recapture* del beneficio fiscale fruito, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

Qualora l'incentivo sia stato fruito avvalendosi dell'opzione per il credito d'imposta, il comma 4 prevede innanzitutto che sia recuperato il beneficio fiscale fruito anticipatamente qualora nel 2021 si verifichino decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d'imposta e quindi la variazione del capitale proprio del periodo d'imposta 2021 risulti inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d'imposta; il credito d'imposta va restituito in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi. Se ad esempio nel corso del 2021 sono stati effettuati incrementi per 1000, con fruizione di un credito d'imposta pari a 36, seguiti da decrementi per 200, la variazione del capitale proprio effettuata nel 2021 sarà pari a 800; il credito d'imposta andrà restituito in proporzione alla differenza tra 1000 e 800, ovvero per un ammontare pari a 7,2 ( $200:1000=X:36$ ). Nel 2022, qualora la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Continuando l'esempio precedente, se la variazione del capitale proprio è pari a 800 a fine 2021 e si riduce a 500 a fine 2022, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2022 andrà restituito un ammontare pari a 10,8 ( $(800-500):1000=x:36$ ). Se nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio risulta inferiore rispetto a quella del 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023 rispetto a quella del 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta già restituito nel periodo d'imposta precedente. Riprendendo l'esempio, se a fine 2023 la variazione del capitale proprio è pari a 400, a fronte del credito usufruito di 36 calcolato su incrementi pari a 1000, nel 2023 andrà restituito un ammontare pari a 3,6 ( $((800-400):1000=x:36 - 10,8$ , dove 10,8 sono gli importi del credito già restituito nell'esercizio precedente). Ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l'importo degli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta o con la variazione 2021, non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di bilancio.

## Ipotesi di «restituzione» della deduzione

Art. 19, comma 5, del D.L. 25/5/2021, n.73

“Nel caso di mancata applicazione del comma 3 [fruizione attraverso il riconoscimento del credito d'imposta], qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso [...]”.

## Ipotesi di «restituzione» della deduzione

Art. 19, comma 5, del D.L. 25/5/2021, n.73

“[...] **Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio**”.

## Relazione illustrativa al cd. «Decreto sostegni-*bis*»

Qualora invece l'incentivo sia stato fruito secondo il meccanismo ordinario dell'ACE, con il comma 5 si prevede che il beneficio fiscale fruito nel 2021 sia restituito qualora nel 2022 risulti una variazione in aumento inferiore a quella del 2021, attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15 per cento della differenza tra la variazione 2022 e la variazione 2021, sempre senza tenere conto delle perdite di bilancio. Inoltre, qualora nel 2023 risulti una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella del 2021, il beneficio fiscale fruito nel 2021 è restituito con una variazione in aumento del reddito complessivo del 2023 di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella 2023, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Anche in questo caso, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare tra loro non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio

## Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Art. 19, comma 6, del D.L. 25/5/2021, n.73

“Il credito d'imposta di cui al comma 3 non è produttivo di interessi. **Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.** Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, **non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive** e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

# Obblighi comunicativi

**Art. 19, comma 7, del D.L. 25/5/2021, n.73**

*“I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 3 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito”.*

## Obblighi comunicativi

**Par. 3.3. del Provvedimento AdE prot. n.238235 del 17/9/2021**

***“La Comunicazione ACE può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare tale termine cade l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla data indicata nel campo “Data fine periodo d'imposta” del modello di cui al punto 2.2. La Comunicazione ACE può essere inviata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio; in caso di incrementi successivi vanno presentate ulteriori Comunicazioni ACE distinte senza riportare gli incrementi indicati nelle Comunicazioni ACE già presentate”.***

## Modalità di fruizione del credito

**Par. 4.1 del Provvedimento AdE prot. n.238235 del 17/9/2021**

*“Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni ACE, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, relativamente alle Comunicazioni ACE per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi”.*

# Modalità di fruizione del credito

**Par. 4.2 del Provvedimento AdE prot. n.238235 del 17/9/2021**

*“Il credito d’imposta può essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento del credito di cui al punto precedente, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio”.*

# Cessione del credito d'imposta

## **Par. 5 del Provvedimento AdE prot. n.238235 del 17/9/2021**

*5.1 “La comunicazione della cessione del credito d'imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate”.*

*5.2 “La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente ai sensi del punto 4”.*

*5.3 “Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità di cui al punto 5.1”.*